

**Sospensione provvisoria della patente va irrogata entro breve termine
(Giudice di Pace Grosseto, sentenza 20.11.2000)**

La sanzione accessoria della sospensione provvisoria della patente di guida, qualora si ipotizzi il reato di lesioni colpose od omicidio colposo, ex art.223 CdS, si presenta come strumento teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti, configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.

Pertanto, i brevi termini indicati nella norma trovano la sua ratio in una tutela immediata del bene giuridico protetto, tutela che non viene concessa se si procede a comminare la sanzione soltanto dopo un anno dal fatto.

La sanzione irrogata si presenta dunque annullabile per il venir meno della sua natura cautelare.

Sentenza

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dr. ROBERTO TORRITI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta sotto il n. 691/2000 del Registro affari civili

contenziosi

promossa da:

B.R.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Festelli e dalla D.ssa Marcella Fiorenti ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Grosseto, Via Rattazzi, n. 10

OPPONENTE

Contro

PREFETTURA DI GROSSETO, in persona del legale rappresentante pro-tempore

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI

PER L'OPPONENTE

“Il Giudice di Pace, previa sospensione del provvedimento impugnato ex articolo 22 comma 7° della legge 689/81 con conseguente restituzione della patente di guida, voglia dichiarare illegittimo e/o nullo il provvedimento di sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 223 C.d.S. emesso dal Prefetto di Grosseto in data 3/5/2000, con vittoria di spese, competenze ed onorari”

PER IL RESISTENTE

“Chiede all'Ill.mo Giudice di Pace il rigetto del ricorso proposto”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 3/5/2000 B.R.M. si opponeva al provvedimento del Prefetto di Grosseto n. GR2097344J Sett. Uff. Pat. Del 13/03/2000 con il quale gli veniva sospesa la patente di guida per la durata di un mese a seguito di incidente stradale avvenuto in Grosseto il 10/02/1999, nel quale rimaneva coinvolto e dal quale derivavano danni a persona.

Assumeva l'opponente:

Violazione di legge

Violazione dell'art. 223 C.d.S. e conseguente violazione del diritto di difesa, per non avere gli agenti, incaricati della notifica e della esecuzione del provvedimento prefettizio, rispettato il termine di cinque giorni dalla comunicazione del detto provvedimento che la norma concede AL trasgressore per la consegna della patente di guida

Illogicità del procedimento per estremo ritardo con il quale è stato emesso il provvedimento o eccesso di potere

Infondatezza del provvedimento in quanto, essendo stato archiviato il procedimento penale conseguente al sinistro stradale per mancanza di querela della parte offesa e perché non sussistevano elementi idonei per sostenere l'accusa in giudizio, mancava il presupposto del verificarsi dell'illecito penale e quindi non sussisteva il potere della P.A. di ordinare la sospensione della patente di guida.

Mancanza o insufficienza della motivazione del provvedimento

Chiedeva inoltre la sospensione dello stesso.

Questo Giudice esaminati gli atti emetteva il decreto di sospensione.

Si costituiva la Prefettura che ribadiva la regolarità della notifica e il contestuale ritiro della patente senza che ne fosse leso il diritto alla difesa del ricorrente.

Contestava, poi, sia che l'art. 223, 2° comma C.d.S. contenesse una disposizione circa i tempi per la emissione del provvedimento, sia che questo fosse da ritenersi infondato per mancanza di querela, avendo lo stesso una propria autonomia senza alcuna subordinazione alla certezza dell'intervento della Autorità Giudiziaria.

Contestava, infine, l'eccezione di mancanza di motivazione del provvedimento stesso in quanto in esso era stata richiamata la violazione dell'art. 191 C.d.S. di cui al verbale: d'altra parte non risultavano contestate le circostanze che avevano evidenziato la responsabilità del ricorrente nell'incidente stradale, tant'è che quest'ultimo aveva pagato la relativa sanzione pecuniaria.

All'udienza del 20/11/2000 le parti concludevano come in epigrafe.

Ritualmente pronunziato in udienza il dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prescindendo dalla specifica eccezione sulla carenza di motivazione in ordine alla quale non appaiono condivisibili le argomentazioni dell'opponente offrendo, sia pur succintamente, il provvedimento impugnato elementi sufficienti della ragione della sua emanazione, la soluzione della questione attinente la tempestività o meno dell'intervento cautelativo del Prefetto si appalesa assorbente di ogni altra questione.

Ciò posto si osserva che l'art. 223 C.d.S. prevedendo la sospensione provvisoria della patente di guida, qualora si ipotizzi il reato di lesioni colpose od omicidio colposo, indica in dieci giorni il tempo a disposizione degli agenti accertatori per la trasmissione degli atti al Prefetto e alla Direzione Generale della M.C.T.C. e in quindici giorni quello entro il quale il Prefetto, sentito il parere del competente Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., dispone la sospensione della patente di guida.

Da ciò si deduce che il provvedimento non può che essere emesso dal Prefetto nel più breve tempo possibile, previa valutazione del materiale in possesso e se ne vengono riconosciute le condizioni.

D'altra parte detto provvedimento, avendo natura cautelare, è "strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, imponendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti, configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli" (Corte Cost. sent. n. 170/98).

Pertanto, pur essendo vero che la norma non prevede alcuna decadenza o inefficacia per l'irrogazione della sanzione accessoria, se il provvedimento di sospensione della patente di guida venga emesso ad una distanza di oltre un anno dalla contestazione dell'infrazione, come nella fattispecie, (fra l'altro è stata assolta la sanzione pecuniaria) viene meno la sua natura cautelare diretta, appunto, ad evitare che il responsabile continui a circolare alla guida di veicoli potendo costituire la sua condotta un pericolo potenziale per la pubblica incolumità.

Né d'altra parte si ravvisano ragioni tali da giustificare un così lungo lasso di tempo.

Ne consegue, in applicazione dei principi sopra esposti, l'annullamento dell'atto opposto.

Quanto alle spese di giudizio considerato lo sviluppo e l'epilogo della vicenda, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

il giudice di Pace, nel procedimento per opposizione a sanzione amministrativa, contrassegnato sotto il numero 691/2000 RG di quest'ufficio per opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida emesso ai sensi dell'art. 223, II comma Codice della Strada.

Visti gli atti e tenuto conto della trattazione eseguita, ACCOGLIENDO l'opposizione proposta

ANNULLA

il provvedimento impugnato dal ricorrente B.R.M. e cioè l'ordinanza numero GR2097344J Sett. Uff. Pat. Del 13/03/2000 emesso dal Prefetto di Grosseto.

Spese compensate fra le parti.

Grosseto, 20/11/2000

Il Giudice di Pace